

**Decreto Legge 17/2022**

**Art. 9 - Semplificazioni per  
l'installazione di impianti a fonti  
rinnovabili**

14 marzo 2022

## **L'art. 9 del Decreto Legge 17/2022**

Il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione e ora al problema del rincaro dell'energia elettrica e del gas, prevede all'articolo 9 misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.

**L'art. 9**, sostituendo l'art. 7 bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011, prevede in particolare che ***“l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/ CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice”***.

Pertanto, a partire dal 2 marzo 2022 – data di entrata in vigore del DL 17/2022 - **l'installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici:**

- rientra fra gli interventi di **manutenzione ordinaria** di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Dpr 380/2001 cd. Testo Unico Edilizia e quindi in **attività edilizia libera**;
- può avvenire sia su **edifici**, sia su **strutture e manufatti fuori terra** (es. tettoie, pergole, autorimesse, ecc.);
- può avvenire **con qualunque modalità** (es. su coperture inclinate o piane) e **non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie**;
- è liberalizzata insieme anche alle **opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica** che possono essere realizzate negli edifici, nelle strutture e manufatti nonché nelle relative pertinenze;
- **non è soggetta all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati**, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.) **compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.**

## **Rapporto con la disciplina paesaggistica**

Fanno **eccezione** a questa liberalizzazione solo **gli impianti da installarsi su aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 42/2004** (e cioè **quelli il cui vincolo è stato imposto mediante decreto ministeriale o regionale** ai sensi degli artt. 138 e ss. del D.lgs. 42/2004, ovvero è stato imposto ai sensi della disciplina antecedente e confermato dall'art. 157 del medesimo D.lgs.) che continuano ad essere subordinati al controllo degli organi competenti alla tutela paesaggistica (cfr. art. 146 D.lgs. 42/2004 e Dpr 31/2017).

Tale eccezione, peraltro, riguarda anche gli immobili per i quali sia stato avviato un procedimento di imposizione di un vincolo ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c). Ciò in

quanto l'art. 9 richiama espressamente gli art. 138 e ss. del D.lgs. 42/2004 che assoggettano ad autorizzazione paesaggistica anche gli interventi su immobili con procedimento di vincolo in corso.

**Sono fatti salvi anche gli impianti da realizzarsi sugli immobili soggetti a vincolo culturale**, per i quali deve essere acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 42/2004.

Con specifico riferimento ai **centri storici (zone A di cui al DM 1444/1968 ovvero zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e agli strumenti urbanistici comunali)**, non essendo richiamati dalla nuova norma, si deve ritenere che l'installazione degli impianti sia soggetta al controllo paesaggistico solo qualora tali ambiti urbani siano espressamente vincolati con decreto ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 42/2004. Viceversa, in assenza di un provvedimento espresso di vincolo sul centro storico, si deve ritenere che l'installazione degli impianti solari sia sempre esclusa dal controllo dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica.

Peraltro, è necessario che sia assicurato un **miglior coordinamento dell'art. 9 con la disciplina del Dpr 31/2017** che individua **gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e quelli soggetti ad autorizzazione semplificata**.

Si ricorda che in base al Dpr 31/2017:

- è **esclusa dall'autorizzazione paesaggistica**: l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” **(Allegato A, voce A.6)**;

- è **soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata**: l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni; **(Allegato B, voce B.8)**.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 dovrebbe emergere il seguente quadro normativo:

- **immobili soggetti a vincolo paesaggistico diverso da quello di cui all'art. 136, comma 1, lett. b) e c)** (e cioè a vincoli imposti per legge dall'art. 142 del D.lgs. 42/2004 ovvero imposti dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004) → **l'installazione degli impianti solari dovrebbe ritenersi sempre esclusa dall'autorizzazione paesaggistica**, così superando quanto previsto dal Dpr 31/2017;
- **immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c)** → si dovrebbe ritenere **applicabile il Dpr 31/2017 secondo le tipologie e le modalità sopra riportate**.

## **Rapporto con le altre norme in tema di installazione di impianti solari**

Vi sono diverse normative – statali, regionali e locali - che trattano il tema dell'installazione degli impianti solari e che risultano in contrasto con la disciplina introdotta dall'art. 9 del DL 17/2022.

Considerato che, in base ai principi generali del diritto (cfr. art. 15 delle cd. Preleggi al Codice civile sulla successione delle leggi nel tempo), in caso di conflitto tra norme che regolano la medesima materia prevale quella più recente (se dello stesso rango), si deve dedurre che l'art. 9 ha determinato l'abrogazione implicita delle norme, statali e regionali, precedenti e contrastanti.

A livello statale, si devono in particolare ritenere superati:

- **il D.lgs. 199/2021, Allegato II**, che nell'ottica di semplificare e liberalizzare alcuni interventi funzionali al miglioramento della prestazione energetica, ha regolato di recente la materia, prevedendo però, a fronte di alcune ipotesi in cui l'installazione degli impianti solari avviene senza titolo abilitativo, altre ipotesi in cui è richiesta la presentazione al Comune di una comunicazione dell'inizio dei lavori (CILA);

- **il Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”** e, in particolare, **l'art. 6, comma 1, lett. e-quater)** in base al quale rientra nell'attività edilizia libera l'installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici, a servizio di edifici ubicati al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968 e cioè i centri storici. Conseguentemente, si ritiene superato anche **il Glossario dell'attività edilizia libera** di cui al **DM 2 marzo 2018**, nelle parti relative alla installazione di tali impianti.

A livello regionale peraltro si evidenzia che **sembrano comunque restare ferme le discipline delle Regioni a statuto speciale**. L'art. 9 del DL 17/2022 interviene, infatti, a modificare il D.lgs. 28/2011 che all'art. 45 fa salve *“le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”*. Dall'interpretazione delle due norme sembrerebbe dunque necessario un espresso recepimento dell'art. 9 da parte delle Regioni a statuto speciale che è auspicabile intervenga in tempi ristretti per garantire una effettiva ed omogenea liberalizzazione degli impianti solari su tutto il territorio nazionale.

Si devono infine ritenere superate, perché di rango inferiore rispetto all'art. 9, **anche le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali** che spesso intervengono a limitare l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili (ad es. nei centri storici). Tali prescrizioni non vengono fatte espressamente salve dall'art. 9 (come avviene invece all'art. 6 del Dpr 380/2001) e va in questa direzione anche l'indicazione per cui l'installazione degli impianti solari può avvenire *“con qualunque modalità”*.

## **Rapporto con la normativa in tema di Superbonus 110% e altri bonus**

Si ricorda infine che tra gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, vi è anche l'installazione dei pannelli termici e fotovoltaici e si pone il problema del rapporto con la normativa speciale dell'art. 119 DL 34/2020 (commi 13-ter e 13-quinquies come introdotti dal DL 77/2021, cd. semplificazioni).

In base ad essa, infatti:

- tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110% (sia trainanti, sia trainati), tranne quelli di demolizione e ricostruzione, sono classificati manutenzione straordinaria e subordinati alla CILA-Superbonus (cd. CILAS). La mancata presentazione della CILAS determina la decadenza del titolare dal beneficio fiscale;
- sono subordinate a CILAS anche le opere classificate in attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del Dpr 380/2001 e in questi casi nella CILAS è richiesta la sola descrizione dell'intervento.

Al riguardo si ritiene che continui a trovare applicazione la disciplina dell'art. 119 DL 34/2020 sia perché si tratta di una normativa speciale (in quanto tale prevalente in caso di contrasto con quella più generale), sia perché la mancata presentazione della CILAS determinerebbe la decadenza dal beneficio fiscale.

Un ultimo chiarimento che è opportuno fornire riguarda le opere, e relative spese, **escluse dall'asseverazione di congruità**. L'art. 121 comma 1-ter lettera b) prevede, infatti, che per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia libera, non occorre il visto di conformità. Per individuare quali interventi siano ricompresi nella categoria dell'edilizia libera la norma rinvia al TU Edilizia, al Glossario dell'attività edilizia libera (rispettivamente DPR n. 3801/2001 e DM 2/3/2018) e alle previsioni normative regionali. Tuttavia, con specifico riferimento alle spese connesse alla realizzazione di impianti fotovoltaici e termici sarà necessario considerare anche quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011, come modificato dall'articolo 9 del DL 17/2022, ai fini della classificazione come attività edilizia libera.